



Bruxelles, 17 febbraio 2022  
(OR. en)

6337/22

FRONT 68  
VISA 31  
IXIM 34  
DATAPROTECT 40  
DELECT 28  
COMIX 79

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

|                |   |
|----------------|---|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice  |
| Data:          | 16 febbraio 2022  |
| Destinatario:  | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea   |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 844 final   |
| Oggetto:       | DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2022 che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio |

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 844 final.

---

All.: C(2022) 844 final



Bruxelles, 16.2.2022  
C(2022) 844 final

**DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 16.2.2022**

**che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO**

Nel settembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito, il "regolamento") che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)<sup>1</sup>.

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati che specifichino il contenuto e il formato dell'elenco di opzioni che l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per la domanda di autorizzazione ai viaggi deve utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente.

### **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

È stato istituito un gruppo di esperti incaricato di elaborare l'atto delegato di cui sopra. Tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di nominare rappresentanti che partecipassero al gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza conformemente all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La presente decisione della Commissione è stata pertanto elaborata sulla scorta dei contributi apportati dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito di tale gruppo di esperti. Il gruppo è stato consultato per la prima volta l'11 luglio 2019. Gli esperti hanno inoltre avuto la possibilità di trasmettere osservazioni scritte alla Commissione europea. Una versione finale della presente decisione, basata sui riscontri ricevuti in più occasioni, è stata presentata agli Stati membri il 27 novembre 2020 e il 7 dicembre 2020 e, successivamente, il progetto è stato ritenuto definitivo dagli esperti e dalla Commissione.

È stata consultata anche l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel cui ambito sarà istituita l'unità centrale ETIAS.

Per le esigenze tecniche e la fattibilità della misura proposta, la Commissione si è inoltre avvalsa della consulenza dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Prima dell'adozione è stato infine consultato il Garante europeo della protezione dei dati per accertare che fossero rispettate le disposizioni in materia.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, quando le unità nazionali ETIAS trattano manualmente le domande di autorizzazione ai viaggi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può domandare al richiedente di presentare informazioni o documenti aggiuntivi qualora le informazioni fornite nel modulo di domanda siano ritenute insufficienti per decidere in merito all'autorizzazione.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento, all'atto della richiesta di tali informazioni o documenti aggiuntivi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente dovrebbe avvalersi di un elenco predefinito di opzioni. A tal fine, la Commissione

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

è tenuta ad adottare un atto delegato che specifichi il contenuto e il formato di detto elenco predefinito di opzioni.

Il presente progetto di decisione è conforme al principio di proporzionalità: per chiedere informazioni e documenti aggiuntivi, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente potrà infatti limitarsi a quelli necessari conformemente all'elenco di opzioni stabilito nel presente progetto di decisione e solo nel caso in cui sussistano dubbi sulle informazioni fornite nel modulo di domanda. Il presente progetto di decisione prevede inoltre la possibilità di presentare qualsiasi informazione o documento che il richiedente stesso ritenga necessari in relazione alla sua domanda a seguito di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi da parte dell'unità nazionale ETIAS. Il progetto di decisione stabilisce infine norme adeguate per proteggere i dati personali del richiedente e salvaguardare l'accesso ai dati da parte delle autorità autorizzate.

## DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.2.2022

**che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto per entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
- (2) Per far sì che l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente possa decidere in merito a una domanda che genera un riscontro positivo, o affinché l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro in cui il cittadino di paese terzo intende recarsi possa decidere in merito a una domanda con validità territoriale limitata, le informazioni fornite nel modulo di domanda dovrebbero essere complete ed esatte. Se le informazioni sono ritenute insufficienti per poter assumere una decisione, l'unità nazionale ETIAS dovrebbe poter chiedere maggiori informazioni o documenti necessari al richiedente, utilizzando un elenco di opzioni.
- (3) È necessario stabilire l'elenco predefinito di opzioni di cui le unità nazionali ETIAS possono disporre per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi al richiedente conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, o all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240. L'elenco dovrebbe essere generico ed elencare le informazioni e i documenti che possono essere richiesti, consentendo nel contempo al richiedente di trasmettere le informazioni o i documenti che egli stesso ritenga necessari.
- (4) Il richiedente dovrebbe disporre di indicazioni chiare sulle informazioni o sui documenti che gli si chiede di fornire. La realizzazione tecnica dell'elenco predefinito di opzioni dovrebbe perciò consentire alle unità nazionali ETIAS di includere una descrizione nell'opzione o nelle opzioni selezionate. La realizzazione tecnica dell'elenco predefinito di opzioni dovrebbe inoltre indicare automaticamente al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessari in relazione alla sua domanda.
- (5) Le informazioni o i documenti presentati dal richiedente entro i termini di legge dovrebbero consentire all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente di

---

<sup>2</sup> GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

decidere in merito alla domanda. La mancata presentazione delle informazioni o dei documenti aggiuntivi richiesti, tuttavia, non dovrebbe comportare il rigetto automatico della domanda di autorizzazione al viaggio.

- (6) È inoltre necessario stabilire norme adeguate per proteggere i dati personali del richiedente e salvaguardare l'accesso a tali dati da parte delle autorità autorizzate, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (7) La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE<sup>4</sup>.
- (8) Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n.22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne ha notificato il recepimento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa<sup>5</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>6</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>7</sup>.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>8</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>9</sup>.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>4</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>5</sup> La presente decisione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>6</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>7</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>8</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>9</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>10</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>11</sup>.

- (13) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (14) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> e ha espresso un parere in data 21 giugno 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1* *Oggetto*

La presente decisione stabilisce il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

### *Articolo 2* *Contenuto dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi*

1. Il contenuto dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi figura nell'allegato.
2. Nell'ambito dello sviluppo tecnico del sistema d'informazione ETIAS, eu-LISA prevede, per le unità nazionali ETIAS, la possibilità di aggiungere una descrizione all'opzione o alle opzioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
3. Il contenuto dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi indica al richiedente la possibilità di presentare qualunque informazione o documento che egli ritenga necessario in relazione alla sua domanda a seguito di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi.

---

<sup>10</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>11</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

### *Articolo 3*

#### *Formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini di una richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi*

Il formato dell'elenco predefinito di opzioni che le unità nazionali ETIAS devono utilizzare per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi permette di selezionare una o più voci.

### *Articolo 4*

#### *Dati da fornire al richiedente unitamente alla richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi riguardanti i soggiorni fuoritermine segnalati nel sistema di ingressi/uscite*

1. Qualora gli chiedano di fornire informazioni aggiuntive che giustifichino un precedente o precedenti soggiorni fuoritermine nel territorio di uno o più Stati membri, le unità nazionali ETIAS mettono a disposizione del richiedente i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup> tramite il servizio di account sicuro istituito dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Ai fini del paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto ai dati di cui a tale paragrafo e può consultarli in modalità di sola lettura nel sistema di ingressi/uscite. I dati consultati non sono registrati nel fascicolo di domanda.
3. I dati del sistema di ingressi/uscite sono disponibili solo durante il periodo in cui il richiedente può presentare informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
4. Una volta presa la decisione in merito alla domanda da parte dell'unità nazionale ETIAS, i dati del sistema di ingressi/uscite sono cancellati dal servizio di account sicuro.

### *Articolo 5*

#### *Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16.2.2022

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).